

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-ter**} ^{N. 8}

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

BERLUSCONI

(DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI)

(atto di citazione del dottor Alessandro Nencini)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

il 18 settembre 2010

n. 62606/09 R.G.

TRIBUNALE DI MILANO

sezione I° civile

Il Giudice dott. Serena Baccolini in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta a ruolo al numero sopraindicato, promossa in primo grado con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc depositato in data 4/9/2009

da

NENCINI Alessandro

C.F. NNC LSN 55M20 D612H

rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Sebastiani e Sergio Paparo, elett.te dom.to in Milano via Corridoni n. 8 presso lo studio degli avv. Roberto Cappiello

PARTE ATTRICE

nei confronti di

on. Silvio BERLUSCONI


C.F. BRL SLV 36P29 F205W

rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Lepri, Elena Dalla Costa e Ernesto Caggiano ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Ernesto Caggiano in Milano via Andegari 4/A giusta procura in margine alla comparsa di costituzione

PARTE CONVENUTA

rilevato che:

Con l'atto introduttivo Alessandro Nencini, premesso di essere magistrato in servizio presso il Tribunale di Firenze e di avere celebrato il dibattimento avente ad oggetto i reati ambientali consumati nel corso della costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità (TAV) fra Emilia Romagna e Toscana,



Una firma manoscritta in inchiostro.

chiedeva, previa la necessaria declaratoria, la condanna dell' on. Silvio Berlusconi al risarcimento del danno " *non patrimoniale patito .. danno che si indica in € 10000,00 salvo quella diversa misura, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e secondo equità*" avendo il convenuto " *al termine del viaggio sul treno ad AV con cui era stata inaugurata e sperimentata la nuova linea Roma- Milano (...) manifestato ai giornalisti presenti alcune considerazioni in ordine al procedimento penale sopra citato, e nell'occasione aveva espresso nei confronti dell'odierno esponente dei giudizi gravemente offensivi definendolo una metastasi un soggetto che applica la legge come un moloch che deve colpire*".

Precisava, inoltre, che di tali affermazioni era stata data ampia diffusione su *Il Sole 24 ore.it* (edizione del 24/3/09) con articolo " *Berlusconi: Contro virus Usa gli italiani lavorino di più*", su *Il Sole 24 ore cartaceo* (edizione 25/3/09) con articolo dal titolo " *Dal Premier solidarietà a Impregiio*", su *La Stampa.it* (edizione del 24/3/09) con articolo " *Berlusconi: gli italiani lavorino di più*", su " *La Stampa*" cartaceo (edizione del 25/3/09) con articolo dal titolo " *Berlusconi: proviamo tutti a lavorare di più*" a firma del giornalista Giovanni Cerruti; su *La Repubblica* inserto locale di Firenze (edizione del 25/3/09) con articolo dal titolo " *Magistratura come metastasi*", *Il Corriere della Sera* insero *Corriere Fiorentino* (edizione del 26/3/09).

Costituendosi nel termine concesso l'on. Berlusconi ha preliminarmente eccepito l'insindacabilità-immunità di cui all'art. 68 Costituzione ed ex art. 3 della legge 20.6.2003 n. 140, chiesto l'immediato rigetto dell'avversa domanda anche per esercizio del diritto di critica politica ex art. 21 Costituzione e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande formulata da parte attrice.

rilevato in rito che:

Il dato normativo di cui alla legge 140/2003, attesa l'eccezione sollevata dal convenuto, prevede solo due alternative: un'immediata sentenza assolutoria, avendo il Giudice maturato il convincimento (" *ritenendo*") che alla fattispecie al suo esame sia applicabile l'art. 68 prima comma della Costituzione ovvero la rimessione degli atti, con ordinanza, alla Camera di appartenenza del



membro del Parlamento parte in causa.

Non sussistono in questa fase processuale spazi per una decisione nel merito avendo parte attrice, con la memoria depositata in data 18/5/2010, richiesto l'espletamento dell'attività istruttoria orale deducendo istanza di ammissione alla prova orale e che dovrà essere valutata anche alla luce dell'autonoma previsione data dall'art. 21 della Costituzione, pure richiamata dalla difesa di parte convenuta.

considerato in fatto che:

L'illecito denunciato da Nencini Alessandro è descritto e individuato (cfr. atto introduttivo pag. 7 e ss.) nei seguenti termini: il *"contenuto delle dichiarazioni rese dall'on. Berlusconi ai vari giornalisti e diffuse sulla stampa e sui mezzi di informazione nazionale hanno leso in modo incontestabile non solo l'onorabilità personale dell'odierno esponente ma anche la sua professionalità visto che è stato violentemente attaccato in forma esplicita sotto questo secondo aspetto. L'attore (...) viene definito dall'on. Berlusconi come metastasi ed addirittura viene indicato come un magistrato che applica la legge come un moloch che deve colpire con le immancabili frasi che suonano come un'intimidazione all'intera giurisdizione ma che vengono dirette nell'immediato verso il magistrato reo di avere condannato i responsabili di Impregilo gli stessi che sarebbero stati assolti dalla magistratura di Bologna"*.

Il convenuto, che è membro della Camera dei Deputati, avrebbe reso le sopra riportate dichiarazioni al termine del viaggio sul treno AV con cui era stata inaugurata la nuova linea Roma- Milano ed ove era stato invitato in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri;

ritenuto in diritto che:

L'art. 3 comma 1 legge 140/2003, nel dare applicazione alla garanzia di cui all'art. 68 comma I Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 29/10/1993 n. 3, ha specificato che sono coinvolte, oltre alle espressioni di voto ed ogni altro atto parlamentare, anche *"ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica"*, anche se espletata *"fuori del parlamento"*, ove *"connessa alla funzione parlamentare"*.

La Corte costituzionale (a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000) ha



indicato che tale "connessione" è da intendersi in senso restrittivo e deve essere rilevata solo qualora le dichiarazioni contestate siano sostanzialmente riproduttive di opinioni espresse in sede parlamentare non potendosi estendere la prerogativa dell'insindacabilità ex art. 68 Cost., in modo generico, all'insieme delle attività latu senso politiche svolte dai parlamentari fuori dalla loro sede.

Se ciò venisse ammesso, si assisterebbe ad una indebita compressione dei diritti di coloro che si trovano ad essere danneggiati da attività o dichiarazioni, senza alcun vantaggio per il bene costituzionalmente tutelato dall'art. 68 e cioè l'autonomia e la libertà del Parlamento (Cass. sez. III n. 29859/2008).

Tanto premesso le affermazioni - così come denunciate da parte attrice (nei termini riportati nella motivazione che precede) ed asseritamente attribuite a parte convenuta, che con il primo atto difensivo ha eccepito che " *quanto il dr. Nencini lamenta non si fonda su una trascrizione ufficiale e comunque obiettiva di parole proferite*" così rendendo necessaria l'espletamento dell'attività istruttoria sollecitata da controparte (interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale con testi indicati i giornalisti Marco Morino, Giovanni Cerruti e Ilaria Ciuti) - non sembrano potersi collegare ad alcuna attività o funzione parlamentare svolta dall'on. Berlusconi e che sono state ricondotte genericamente dalla difesa del convenuto all'attenzione riservata al tema delle infrastrutture ed al " *discorso alla camera dei deputati 13/5/2008 in occasione dell'insediamento del governo e per ottenere la fiducia*" (pag. 2 memoria di parte convenuta depositata in data 22/4/2010).

Conclusivamente appare necessario trasmettere copia degli atti alla Camera dei deputati ex art. 3, comma 4, della legge 20.6.2003 n. 140 con conseguente sospensione del presente giudizio fino alla deliberazione della Camera dei Deputati.

P.Q.M.

- a) dispone ex art. 3, comma 4, della l. n. 140/03 la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati;
- b) dispone la sospensione del giudizio fino alla deliberazione della Camera dei Deputati;



c) manda alla Cancelleria per gli incumbenti di legge.

Così deciso in Milano il 6/7/2010

Si comunichi alle parti.

Il Giudice
dott. Serena Baccolini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 4 SET 2010



IL CANCELLIERE
Daniele Fridejfi

PAGINA BIANCA

€ 1,00



170043000230